



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA
VALLETTA
(Provincia di Lecco)



S T A T U T O

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Rovagnate n. 16 del 30.03.2011

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Perego n. 9 del 29.03.2011

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Maria Hoè n. 4 del 25.03.2011

INDICE

Titolo I

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità e funzioni
- Art. 3 Sede e stemma dell'Unione
- Art. 4 Durata e scioglimento dell'Unione
- Art. 5 Recesso

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 6 Organi dell'Unione
- Art. 7 Assemblea dell'Unione
- Art. 8 Competenze dell'Assemblea
- Art. 9 Convocazione dell'Assemblea
- Art.10 Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea
- Art. 11 Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 12 Richiesta di convocazione
- Art. 13 Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea
- Art. 14 Decadenza e sostituzione dell'Assemblea
- Art. 15 Composizione e competenza della Giunta
- Art. 16 Funzionamento della Giunta
- Art. 17 Presidente e Giunta dell'Unione
- Art. 18 Competenze del Presidente
- Art. 19 Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta
- Art. 20 Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione
- Art. 21 Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 22 Permessi
- Art. 23 Regolamenti
- Art. 24 Controllo sugli atti dell'Unione

Titolo III

PARTECIPAZIONE

- Art. 25 Criteri generali
- Art. 26 Consultazioni
- Art. 27 Istanze, osservazioni, proposte
- Art. 28 Referendum consultivo

Titolo IV

UFFICI E PERSONALE

- Art. 29 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 30 Personale dell'Unione
- Art. 31 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 32 Ordinamento
- Art. 33 Risorse finanziarie
- Art. 34 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione
- Art. 35 Attività finanziaria
- Art. 36 Bilancio
- Art. 37 Rendiconto
- Art. 38 Controllo interno
- Art. 39 Revisione economico-finanziaria
- Art. 40 Controllo di gestione
- Art. 41 Tesoreria
- Art. 42 Economato.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 Segretario dell'Unione
- Art. 44 Entrate in vigore

Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta tra i Comuni di Rovagnate, Perego e Santa Maria Hoè (Provincia di Lecco), per brevità di seguito definita "Unione", costituita ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 19 del 27/06/2008.
2. Il presente statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.
3. Anche le modifiche del presente statuto sono approvate con la stessa procedura di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Rovagnate, Perego e Santa Maria Hoè ricadenti nel medesimo distretto socio sanitario.
5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
6. Possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente statuto e che trasferiscano almeno i tre medesimi servizi già esercitati dall'Unione ai sensi dell'art. 18 l.r. 19/2008.
7. Le norme dello statuto sono configurate in modo da potersi applicare all'Unione eventualmente estesa ad altri Comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

Art. 2
Finalità e Funzioni

1.L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i Comuni associati o per alcuni di essi, tutte le funzioni ed i servizi comunali che la legge non riserva espressamente ai singoli Comuni.

In particolare, sono affidabili all'Unione le seguenti funzioni e servizi:

1. Sistemi informativi
2. Ufficio tecnico
3. Gestione economico finanziaria
4. Gestione tributi
5. Urbanistica e gestione del territorio
6. Organizzazione e personale
7. Polizia locale
8. Assistenza e servizi alla persona
9. Anagrafe, stato civile, elettorale
10. Difensore civico
11. Servizi cimiteriali
12. Assistenza scolastica

13. Biblioteche
14. Musei
15. Impianti ed iniziative sportive
16. Servizi e manifestazioni turistiche
17. Viabilità
18. Protezione civile
19. Parchi e servizi per la tutela ambientale
20. Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
21. Illuminazione pubblica
22. URP e comunicazione
23. Demanio e patrimonio
24. SUAP
25. Servizi scolastici e istruzione.

2. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

4. I rapporti con i Comuni limitrofi, la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art 3

Sede e stemma dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Rovagnate, presso la sede municipale.
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. Lo stemma dell'Unione è così descritto: un cerchio nero con sfondo bianco che racchiude i tre stemmi comunali con la scritta "Unione dei Comuni Lombarda della Valletta" nel semicerchio superiore. Gli stemmi comunali sono così disposti: in alto a sinistra lo stemma del Comune di Santa Maria Hoè, in alto a destra lo stemma del Comune di Perego ed in basso al centro lo stemma del Comune di Rovagnate.

Art. 4

Durata e Scioglimento dell'Unione

1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per le modifiche statutarie. Solo in presenza della volontà espressa dalla maggioranza dei Comuni aderenti lo scioglimento diviene operativo. In caso diverso la posizione dei Comuni che non intendono proseguire nell'Unione diventa quella del recesso unilaterale.

3. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

4. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; le giunte comunali provvedono ad approvare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

5. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo IV - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica.

6. Le controversie eventualmente insorte a causa del presente articolo saranno decise da una commissione composta dai Sindaci dei Comuni interessati e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale di Lecco.

Art. 5 Recesso

1. Ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie, solo dopo che siano trascorsi dieci anni dall'avvenuta costituzione. Il recesso deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.

2. Il recesso, di cui all' art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, esercitato prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali annui, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. L'Assemblea dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla base di una adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale, conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al comune stesso.

3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione: a tal fine gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi.

Titolo II **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

Art. 6 Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
- l'Assemblea;
 - la Giunta;
 - il Presidente.

Art. 7

Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea è composta dai sindaci dei Comuni partecipanti, quali membri di diritto, e da tre membri eletti da ciascun comune e scelti tra gli Assessori e i Consiglieri dei Comuni partecipanti all'unione, di cui uno rappresentante la minoranza consiliare.
3. La diversa e numericamente superiore composizione dell'assemblea non comporta oneri aggiuntivi a termini dell'art.18, comma 6 della l.r. 19/2008.
4. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale. L'Assemblea dell'Unione viene integrata dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni associati; qualora si proceda ad elezioni amministrative in più della metà dei Comuni partecipanti, l'Assemblea dell'Unione viene rinnovata nella sua interezza.
5. I rappresentanti dei Comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.
6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'Assemblea dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
7. Le dimissioni da membro dell'Assemblea dell'Unione sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di assunzione al protocollo.

Art. 8

Competenze dell'Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea dell'Unione è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) la nomina del Presidente e della Giunta;
 - b) le proposte di modifica allo statuto, che devono essere sottoposte alla approvazione da parte dei consigli dei Comuni associati con le modalità previste dalla legge;
 - c) i regolamenti;
 - d) gli statuti delle aziende speciali;
 - e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - f) le convenzioni con la Provincia, con Comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - g) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - h) l'istituzione, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, di tariffe per la fruizione dei servizi;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere all'Unione;

n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

o) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella sua prima seduta, a pena di decadenza e comunque entro 60 giorni.

3. L'Assemblea dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre all'Assemblea dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

Art. 9

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata:

- a. su iniziativa del Presidente;
- b. su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri;
- c. su richiesta della Giunta.

2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicate anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun membro almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun membro almeno tre giorni prima della data di convocazione. Con separato regolamento per il funzionamento dell'Assemblea saranno normati i termini per il deposito degli atti.

4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei membri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata o da dichiarazione del dipendente che svolge funzioni di messo notificatore.

6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato nel sito web istituzionale accessibile al pubblico dell'Unione entro gli stessi termini di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 10

Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei membri assegnati. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei membri assegnati.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Nel computo del numero dei componenti dell'Assemblea necessari per la validità delle sedute non si considera il Presidente.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla Legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

2. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai membri dell'Assemblea nei termini e nei modi di cui al precedente art. 9.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea. Di essi è dato formale avviso ai soli membri assenti, nei termini e modi di cui al precedente art. 9.

Art. 11

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età.

2. La prima seduta dell'Assemblea dell'Unione viene convocata e presieduta dal membro più anziano per età, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del precedente articolo 7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

3. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Le sole deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto.

4. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione le deliberazioni concernenti detti argomenti.

5. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.

6. I membri dell'Assemblea sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.

7. In caso di incompatibilità del Presidente e del Vicepresidente presiede la seduta il membro più anziano di età.

8. L'Assemblea può deliberare l'istituzione di commissioni, secondo norme contenute in apposito regolamento.

Art. 12

Richiesta di convocazione

1. La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve essere rivolta al Presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità previste dai precedenti articoli 8 e 9.

Art. 13

Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea

Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Presidente, alla Giunta ed a ciascun membro dell'Assemblea stessa.

Art. 14

Decadenza e sostituzione dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni con le dimissioni e con il cessare, per qualsiasi motivo, dal mandato loro conferito dal Consiglio comunale del Comune di appartenenza, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

2. Sono altresì dichiarati decaduti i membri dell'Assemblea che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

3. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal Testo Unico n. 267/2000 e s.m.i.

4. La decadenza di cui al precedente comma è promossa d'ufficio od anche su istanza di un elettore dei Comuni facenti parte dell'Unione. E' pronunciata dall'Assemblea almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notificazione della relativa proposta. Entro la data in cui è fissata la decisione sulla decadenza e nel corso della relativa seduta dell'Assemblea il membro interessato può presentare e far valere le eventuali giustificazioni.

5. Sull'istanza e sulle eventuali giustificazioni si pronuncia l'Assemblea in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei membri assegnati.

6. A cura del Presidente la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina affinché il rispettivo Consiglio provveda alla sostituzione nella prima seduta utile.

Art. 15

Composizione e competenza della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta da un numero di componenti, compreso il Presidente, fino ad un numero massimo pari a quello previsto dalla legge per un comune di pari popolazione dell'Unione, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La Giunta collabora con il Presidente nell'Amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. La Giunta dell'Unione compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e che rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.

4. La Giunta dell'Unione svolge inoltre attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

5. La diversa e numericamente superiore composizione della Giunta non comporta oneri aggiuntivi a termini dell'art.18, comma 7 della l.r. 19/2008.

Art. 16

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 17

Presidente e Giunta dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione, il Vicepresidente e gli Assessori vengono eletti dall'Assemblea nella prima seduta, scelti tra i sindaci e gli assessori dei comuni partecipanti all'Unione.

2. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene, con distinte votazioni, con voto limitato ad una sola preferenza tra i sindaci e gli assessori dei Comuni partecipanti all'Unione.

Qualora nella prima votazione per l'elezione del Presidente si verifichi una parità di voti tra i candidati, si darà corso ad un'ulteriore votazione e risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente.

4. Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento dell'Assemblea per l'impossibilità di eleggere il Presidente e la Giunta dell'Unione, ciascun comune provvede a nominare i propri rappresentanti entro il termine di cui all'art. 7, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta della disciolta Assemblea dell'Unione.

Art. 18

Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive; impartisce direttive al Segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.

3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Presidente può concedere delega agli Assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 19

Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dalla maggioranza degli Assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta e del Presidente.

2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea assegnati, che si esprimono per appello nominale.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri dell'Assemblea assegnati, senza computare fra questi il Presidente, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere inoltre il nominativo del nuovo candidato Presidente e dei nuovi

Assessori proposti. L'elezione del Presidente e della Giunta avvengono con le modalità di cui al precedente art. 17.

4.La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.

5.L'Assemblea può disporre la revoca della nomina di un assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera Giunta.

6.Il Presidente resta in carica per un periodo pari alla durata del mandato di Sindaco; il Presidente e gli Assessori durano in carica sino alla nomina dei nuovi rappresentanti, anche se decaduti.

Art. 20

Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1.Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive variazioni.

2.In mancanza di opzioni da parte dell'interessato l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art. 21

Divieto di incarichi e consulenze

Al Presidente, agli Assessori ed ai membri dell'Assemblea dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art. 22

Permessi

Al Presidente, agli Assessori ed ai membri dell'Assemblea per quanto attiene i permessi spettanti si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 23

Regolamenti

1.L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

2.L'Assemblea delibera i regolamenti previsti dalle leggi e quelli necessari per l'esercizio delle funzioni.

3.Nella redazione dei regolamenti l'Unione persegue il principio della massima uniformità delle norme con quelle contenute nei corrispondenti regolamenti comunali.

4.I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, nel sito web istituzionale dell'Unione e nei siti web istituzionali dei Comuni facenti parte per quindici giorni.

Art. 24

Controllo sugli atti dell'Unione

Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e province.

Titolo III PARTECIPAZIONE

Art. 25

Criteri generali

1.L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

2.A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3.L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4.Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

Art. 26

Consultazioni

1.Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tenere conto in sede deliberante.

2.Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, l'Amministrazione provinciale, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

3.I Comuni sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione di piani e di programmi.

4.Gli Enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli stessi organi dell'Unione.

Art. 27
Istanze, osservazioni, proposte

1. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l'Unione e della Provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Art. 28
Referendum consultivo

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale dell'Unione e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. È consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dall'Unione o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

3. Il referendum è indetto su richiesta:

- a) dell'Assemblea dell'Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
- b) di un numero di cittadini dei Comuni associati pari almeno al 20 per cento degli aventi diritto al voto ai sensi del successivo punto 25, calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Non possono essere sottoposti a referendum:

- questioni inerenti imposte, tasse e tariffe;
- qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;
- questioni inerenti il personale dipendente;
- i diritti di minoranze etniche, religiose o diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- questioni inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- bilancio preventivo e consuntivo;
- piani urbanistici e Statuto.

5. Tutte le modalità attinenti allo svolgimento dei referendum saranno contenute in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dall'Assemblea.

Titolo IV
UFFICI E PERSONALE

Art. 29

Organizzazione degli uffici e del personale

- 1.L'Unione può disporre di uffici propri od avvalersi di quelli dei Comuni partecipanti.
- 2.L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:
 - la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
 - l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 3.Il regolamento definisce in particolare criteri idonei a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni affidate ai dipendenti che, restando alle dipendenze dei Comuni, prestano servizio totale o parziale per l'Unione, nonché delle attività degli uffici e servizi di ciascun comune, o loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.
- 4.I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia operativa, la funzionalità, l'economicità di gestione, secondo i principi della professionalità e della responsabilità.
5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecnologie per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
7. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 30

Personale dell'Unione

- 1.L'Unione può assumere personale proprio, previa definizione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera, totale o parziale, del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte.
- 2.L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
- 3.Nel caso in cui non si addivenga alla fusione - e comunque in ogni caso di scioglimento - il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni interessati. Qualora esista personale assunto direttamente dall'Unione occorre sia individuato il piano di redistribuzione del personale tra i Comuni; nel caso in cui non si raggiunga l'accordo sul piano di redistribuzione del personale, provvederà d'ufficio, sentiti i Sindaci, il commissario liquidatore.
- 4.Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo comune risultante dalla fusione stessa.

Art. 31

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali.

2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Titolo V **ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 32 Ordinamento

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservata alla legge.

2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tariffe e contributi in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dall'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 18 comma 14 della l.r. 19/2008.

Art. 33 Risorse finanziarie

La finanza dell'Unione è costituita da:

- trasferimenti operati dai Comuni componenti;
- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla Regione;
- contributi erogati dall'Amministrazione provinciale;
- diritti, tariffe e contributi per servizi gestiti direttamente dall'Unione;
- introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati;
- risorse per investimenti;
- altre entrate;
- contributi erogati dall'Unione Europea ed altri organismi.

Art. 34 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. Nei limiti delle deleghe conferite dai Comuni, l'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati all'Unione stessa.

2. Le spese annuali di gestione corrente dell'Unione, non coperte da entrate proprie sono ripartite (nel bilancio di previsione) o ripianate (nel rendiconto di gestione) dai Comuni associati in base al criterio stabilito negli atti di delega delle funzioni dei Comuni costituenti.

Art. 35
Attività finanziaria

1.L'Unione si dota di un regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

2.Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 36
Bilancio

1.La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dall'Assemblea dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.

2.Il primo anno finanziario dell'Unione inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

3.Il bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.

4.Al bilancio annuale sono allegati:

- la relazione previsionale e programmatica;
- il bilancio pluriennale;
- tutti i documenti indicati dall'art. 172 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. e quelli previsti dalle norme legislative vigenti.

5.L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 37
Rendiconto

1.I fatti gestionali ed il risultato contabile di Amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute nel titolo VI del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e sm.i.

2.Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

3.Sono allegati al rendiconto i documenti previsti dalle norme finanziarie vigenti, ed in particolare:

- la relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

- la relazione del revisore del conto;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 38

Controllo interno

1. E' facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile e amministrativa del Responsabile di Settore e del Segretario o dalla figura prevista dal Regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi; il tutto come previsto dal TUEL e dal Regolamento di contabilità.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario; in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto, come previsto dall'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 39

Revisione economico-finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto, individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici e concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

3. Il revisore del conto deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, dell'art. 236 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. e, in generale, dalla normativa vigente.

4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

5. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorché ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.

6. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'art. 239 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con l'Assemblea dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.

7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficacia ed economicità della gestione.

8. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente l'Assemblea dell'Unione.

9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella dell'Assemblea dell'Unione.

10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

11. L'Assemblea dell'Unione, contestualmente alla nomina, fissa il compenso spettante al revisore, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Art. 40

Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:

- la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;
- la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
- la valutazione dell'attività svolta all'Unione.

3. La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- lo stato di attuazione dei programmi;
- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato, con l'individuazione delle relative responsabilità.

4. L'Assemblea, almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., e qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui,

assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 41
Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

3. L'affidamento del servizio di Tesoreria avviene secondo le disposizioni contenute nel titolo V del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 42
Economato

Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art.153, comma 7, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43
Segretario dell'Unione

Il Presidente nomina il Segretario dell'Unione scegliendolo tra gli iscritti al Ministero dell'Interno – ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali, ovvero tra dipendenti degli enti locali in possesso di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio.

Art. 44
Entrata in vigore

Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL), nel sito web istituzionale accessibile al pubblico dell'Unione, per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ente.